

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (LUXEMBOURG)

Indirizzo postale: Corte di giustizia delle Comunità europee. L 2925 Lussemburgo
Rue du Fort Niedergrünewald , Telefono (centralino):00+352+ 4303-1 - Fax: Cancelleria 00+352+ 43 37 66
Centralino 00+352+ 4303-2600. -e-mail : ecj.registry@curia.europa.eu sito internet : http://www.curia.europa.eu

La Corte è composta da *ventisette giudici e otto avvocati generali*. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni rinnovabile.

I giudici della Corte di giustizia designano tra loro il presidente per un periodo di tre anni rinnovabile. Il presidente dirige le attività della Corte di giustizia e presiede le udienze e le deliberazioni per quanto riguarda i collegi giudicanti più ampi. Gli avvocati generali assistono la Corte. Essi hanno il compito di presentare, in piena imparzialità e indipendenza, un parere giuridico, denominato «conclusioni», nelle cause di cui sono investiti. Il cancelliere è il segretario generale dell'istituzione, di cui dirige i servizi sotto l'autorità del presidente della Corte.

La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (tredici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. La seduta plenaria si tiene quando la Corte ritiene che una causa rivesta un'eccezionale importanza.

Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un'istituzione parte della causa, nonché per le cause

particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate da sezioni di tre o di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per tre anni e quelli delle sezioni di tre giudici per un anno.

Tra le varie competenze si segnala:

IL RINVIO PREGIUDIZIALE.

La Corte di giustizia opera in collaborazione con tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri, che sono i giudici di diritto comune in materia di diritto dell'Unione. Per garantire un'applicazione effettiva ed omogenea della normativa dell'Unione ed evitare interpretazioni divergenti, i giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla Corte di giustizia per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, al fine di poter, ad esempio, verificare la conformità con tale diritto della loro normativa nazionale. La domanda pregiudiziale può anche riguardare il sindacato sulla validità di un atto di diritto dell'Unione.

La Corte di giustizia non risponde con un semplice parere, ma attraverso una sentenza o un'ordinanza motivata. Il giudice nazionale destinatario è vincolato dall'interpretazione fornita quando definisce la controversia dinanzi ad esso pendente. La sentenza della Corte di giustizia vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta un'identica questione.

È sempre nell'ambito dei rinvii pregiudiziali che ciascun cittadino europeo può far chiarire le norme dell'Unione che lo riguardano.

Infatti, sebbene detto rinvio possa essere effettuato solo da un giudice nazionale, tutte le parti già presenti dinanzi a quest'ultimo giudice, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono partecipare al procedimento promosso dinanzi alla Corte di giustizia. In tal modo, numerosi importanti principi del diritto dell'Unione sono stati enunciati sulla base di questioni pregiudiziali, talvolta proposte da giudici nazionali di primo grado..

1. Il sistema del rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea, che ha per oggetto di fornire alle giurisdizioni nazionali lo strumento per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi di tale diritto in tutti gli Stati membri.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea e sulla validità degli atti di diritto derivato. Questa competenza generale le è conferita dall'art. 234 del Trattato CE e, in taluni casi precisi, da altre norme.

Sul ruolo della Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale

Il giudice nazionale sottopone alla Corte di giustizia questioni relative all'interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto dell'Unione, generalmente sotto forma di una decisione giurisdizionale in conformità delle norme procedurali nazionali. Una volta che la domanda sia stata tradotta in tutte le lingue dell'Unione dal servizio di traduzione della Corte, la cancelleria la notifica alle parti coinvolte nella causa principale, ma anche a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione. Essa fa pubblicare nella Gazzetta ufficiale una comunicazione che indichi, in particolare, le parti in causa e il contenuto delle questioni. Le parti, gli Stati membri e le istituzioni dispongono di due mesi per sottoporre alla Corte di giustizia le loro osservazioni scritte.

Le misure preparatorie e la relazione d'udienza

In tutti i procedimenti, una volta chiusa la fase scritta, le parti sono invitate ad indicare, entro un mese, se e perché chiedono che si tenga un'udienza dibattimentale. La Corte decide, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, se la causa necessita di mezzi istruttori, a quale collegio giudicante occorre rinviarla e se si deve tenere un'udienza dibattimentale di cui il presidente stabilirà la data. Il giudice relatore riassume, in una relazione d'udienza, i fatti adottati nonché gli argomenti delle parti e, all'occorrenza, quelli degli intervenienti. Tale relazione è resa pubblica nella lingua processuale in sede di udienza.

L'udienza pubblica e le conclusioni dell'avvocato generale

La causa viene dibattuta nel corso di un'udienza pubblica, dinanzi al collegio giudicante e all'avvocato generale. I giudici e l'avvocato generale possono rivolgere alle parti i quesiti che ritengono opportuni. Qualche settimana più tardi sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia le conclusioni dell'avvocato generale, nuovamente nell'ambito di un'udienza pubblica. Quest'ultimo analizza nel dettaglio gli aspetti, in particolare giuridici, della controversia e propone in piena indipendenza alla Corte di giustizia la risposta che reputa si debba fornire al problema posto. Così termina la fase orale del procedimento. Qualora si ritenga che la causa non sollevi alcuna nuova questione di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la stessa venga giudicata senza conclusioni.

Le sentenze

I giudici deliberano sulla base di un progetto di sentenza redatto dal giudice relatore. Ciascun giudice del collegio giudicante interessato può proporre modifiche. Le decisioni della Corte di giustizia sono adottate a maggioranza e non si fa menzione di eventuali opinioni dissenzianti. Le sentenze sono firmate da tutti i giudici che hanno partecipato alla deliberazione e il loro dispositivo viene pronunciato in pubblica udienza. Le sentenze e le conclusioni degli avvocati generali sono disponibili sul sito

Internet CURIA il giorno stesso della loro pronuncia o della loro lettura. Nella maggior parte dei casi esse vengono successivamente

pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale.

5. Nell'ambito del procedimento pregiudiziale, il ruolo della Corte di giustizia è quello di fornire un'interpretazione del diritto comunitario o di statuire sulla sua validità, e non di applicare tale diritto alla situazione di fatto che è alla base del procedimento dinanzi al giudice nazionale, ruolo che spetta a quest'ultimo.

La Corte non è competente né a pronunciarsi su questioni di fatto sollevate nell'ambito della causa principale né a risolvere le divergenze di opinione in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto nazionale.

6. La Corte si pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto comunitario, cercando di dare una risposta utile per la definizione della controversia, ma spetta alle giurisdizioni di rinvio trarne le conseguenze disapplicando eventualmente la norma nazionale di cui trattasi.

Sulla decisione di sottoporre una questione alla Corte

L'autore della questione

7. Nell'ambito degli artt. 234 del Trattato CE e 150 del Trattato CEEA, le giurisdizioni degli Stati membri, qualora debbano statuire nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale, possono in via di principio sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

La nozione di giurisdizione è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma di diritto comunitario.

8. Tuttavia, nel settore particolare degli atti adottati dalle istituzioni nell'ambito del titolo IV della Terza parte del Trattato CE, relativo ai visti, all'asilo, all'immigrazione ed alle altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie —, il rinvio è consentito solo ai giudici che statuiscano in ultimo grado, conformemente all'art. 68 del Trattato CE.

9. Inoltre, conformemente all'art. 35 del Trattato sull'Unione europea, gli atti adottati dalle istituzioni nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale possono costituire oggetto di un rinvio pregiudiziale solo da parte dei giudici degli Stati membri che hanno accettato la competenza della Corte, nel qual caso ciascuno Stato determina se la facoltà di adire la Corte sia concessa a tutte le sue giurisdizioni o sia riservata a quelle che statuiscano in ultimo grado.

10. Non è necessario che le parti sollevino la questione; il giudice nazionale può sottoporla all'ufficio.

Il rinvio per interpretazione

11. Ogni giudice interessato può sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione di una norma di diritto comunitario qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

12. Tuttavia, una giurisdizione avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è, in via di principio, tenuta a sottoporre alla Corte tale questione, salvo qualora esista già una giurisprudenza in materia (e il contesto eventualmente nuovo non sollevi alcun dubbio reale circa la possibilità di applicare tale giurisprudenza) o qualora non vi sia alcun dubbio quanto alla corretta interpretazione della norma comunitaria.

13. Pertanto, una giurisdizione avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto interno, può, in particolare quando ritiene di aver ricevuto sufficienti chiarimenti dalla giurisprudenza della Corte, decidere essa stessa circa l'esatta interpretazione del diritto comunitario e l'applicazione di quest'ultimo alla situazione di fatto che essa constata. Tuttavia, un rinvio pregiudiziale può risultare particolarmente utile, nella fase appropriata del procedimento, quando si tratta di una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto comunitario attraverso l'Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra potersi applicare ad un contesto di fatto inedito.

14. Spetta al giudice nazionale indicare perché l'interpretazione richiesta sia necessaria per pronunciare la sua sentenza.

Il rinvio per esame di validità

15. Anche se i giudici nazionali hanno la possibilità di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi, spetta unicamente alla Corte dichiarare un atto comunitario invalido.

16. Ogni giudice nazionale *deve* quindi sottoporre una questione alla Corte allorché nutre dubbi sulla validità di un atto comunitario, indicando i motivi per cui ritiene che l'atto comunitario possa essere viziato da invalidità.

17. Tuttavia, il giudice nazionale, ove nutra gravi perplessità in ordine alla validità di un atto della Comunità sul quale è fondato un atto interno, può in via eccezionale sospendere temporaneamente l'applicazione di quest'ultimo o adottare ogni altro provvedimento provvisorio al riguardo. Egli è tenuto, in tal caso, a sottoporre la questione di validità alla Corte di giustizia, indicando i motivi per i quali ritiene che l'atto comunitario sia invalido.

Quando sottoporre una questione pregiudiziale

18. La giurisdizione nazionale può rinviare alla Corte una questione pregiudiziale non appena constati che una pronuncia sul punto o sui punti relativi all'interpretazione o alla validità è necessaria per emettere la sua decisione; essa è nella migliore posizione per valutare in quale fase del procedimento occorra sottoporre una tale questione.

19. È tuttavia auspicabile che la decisione di rinvio di una questione pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire l'ambito di fatto e di diritto del problema, affinché la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per verificare, eventualmente, che il diritto comunitario si

applica alla causa principale. Può anche risultare nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che la questione pregiudiziale venga sottoposta a seguito del contraddittorio tra le parti.

Sulla forma del rinvio pregiudiziale

20. La decisione con la quale il giudice nazionale sottopone una questione pregiudiziale alla Corte può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per i provvedimenti interlocutori. Occorre tuttavia tenere in mente che è questo il documento che serve come base per il procedimento che si svolge dinanzi alla Corte e che quest'ultima deve poter disporre degli elementi che le consentano di fornire una soluzione utile al giudice nazionale. Inoltre, è solo la domanda di pronuncia pregiudiziale che viene notificata agli interessati legittimati a presentare osservazioni dinanzi alla Corte — in particolare gli Stati membri e le istituzioni — e che costituisce oggetto di una traduzione.

21. La necessità di tradurre la domanda richiede una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui.

22. Una lunghezza che non supera una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre il contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in maniera adeguata. Pur rimanendo succinta, la decisione di rinvio deve tuttavia essere sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l'ambito di fatto e di diritto della controversia nel procedimento nazionale. In particolare, la decisione di rinvio deve:

— contenere una breve esposizione dell'oggetto della controversia, nonché dei fatti pertinenti quali sono stati constatati, o, quanto meno, chiarire le ipotesi di fatto sulle quali la questione pregiudiziale è basata;

— riportare il contenuto delle disposizioni nazionali che possono trovare applicazione ed identificare, eventualmente, la giurisprudenza nazionale pertinente, indicando ogni volta i riferimenti precisi (ad esempio, pagina di una Gazzetta ufficiale o di una determinata raccolta; eventualmente con riferimento su Internet);

— identificare con la maggiore precisione possibile le disposizioni comunitarie pertinenti nella fattispecie;

— esplicitare i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a sollevare questioni sull'interpretazione o la validità di talune disposizioni comunitarie nonché il nesso che esso stabilisce tra queste disposizioni e la normativa nazionale che si applica alla causa principale;

— comprendere, eventualmente, una sintesi della parte essenziale degli argomenti pertinenti delle parti nella causa principale.

Per facilitarne la lettura e la possibilità di farvi riferimento, è utile che i vari punti o paragrafi della decisione di rinvio siano numerati.

23. Infine, la giurisdizione del rinvio, se si ritiene in grado di farlo, può indicare succintamente il suo punto di vista sulla soluzione da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte.

24. La o le questioni pregiudiziali stesse devono figurare in una parte distinta e chiaramente identificata della decisione di rinvio, di solito all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili senza far riferimento alla motivazione della domanda, che fornirà tuttavia il contesto necessario per una valutazione adeguata.

Sugli effetti del rinvio pregiudiziale sul procedimento dinanzi al giudice nazionale.

25. La proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.

26. Tuttavia, il giudice nazionale rimane competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell'ambito del rinvio per esame di validità (v. sopra punto 17).

Sulle spese ed il gratuito patrocinio

27. Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e la Corte non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti nella causa principale; spetta al giudice nazionale statuire a tal riguardo.

28. In caso di risorse insufficienti di una parte e qualora le norme nazionali lo consentano, la giurisdizione del rinvio può concedere a tale parte un sussidio per coprire le spese, in particolare di rappresentanza, che essa deve sostenere dinanzi alla Corte. La Corte stessa può anch'essa concedere un tale sussidio.

Sulla corrispondenza tra il giudice nazionale e la Corte

29. La decisione di rinvio e i documenti pertinenti (in particolare, se del caso, il fascicolo della causa, eventualmente sotto forma di copia) devono essere inviati direttamente alla Corte dalla giurisdizione nazionale mediante plico raccomandato (indirizzato alla «Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo», tel. +352 4303-1). Gli atti processuali e tutta la corrispondenza relativa alle cause sottoposte alla Corte devono essere inviati alla cancelleria della Corte utilizzando l'indirizzo postale sopra riportato oppure procedendo alla consegna diretta dell'atto o della corrispondenza presso la sede della cancelleria della Corte (Rue du Fort Niedergrünwald, Lussemburgo-Kirchberg) o, al di fuori degli orari di apertura della cancelleria, alla reception della Corte. La trasmissione preventiva di un atto processuale per fax o posta elettronica è presa in considerazione ai fini dei termini procedurali a condizione che la trasmissione e il successivo deposito dell'atto siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di procedura. Tali invii debbono necessariamente essere effettuati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica sopra indicati.

30. Fino alla pronuncia della decisione, la cancelleria della Corte resterà in contatto con il giudice nazionale al quale trasmetterà copia degli atti di procedura.

Dopo aver fatto tradurre la domanda in tutte le lingue comunitarie, il cancelliere la notifica alle parti della controversia principale, ma anche agli Stati membri ed alle istituzioni. Egli ordina la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una nota nella quale sono indicate, in particolare, le parti in causa ed il contenuto delle questioni. Le parti, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie dispongono di due mesi per presentare alla Corte di giustizia le proprie osservazioni scritte. Tutti coloro che sono legittimati a presentare osservazioni scritte possono esporre il proprio punto di vista anche oralmente in occasione dell'udienza, se è stata prevista un'udienza dibattimentale. Successivamente alla presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, e dopo che ha avuto luogo la deliberazione dei giudici, la sentenza è pronunciata in pubblica udienza e trasmessa dal cancelliere al giudice nazionale, agli Stati membri ed alle

istituzioni interessate. . Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che presenta la questione alla Corte di giustizia.

31. La Corte trasmetterà la sua decisione alla giurisdizione del rinvio. Sarebbe opportuno che il giudice nazionale informi la Corte del seguito che verrà dato a tale decisione nella controversia nazionale e invii ad essa eventualmente la sua decisione finale.

I procedimenti specifici

· Il procedimento semplificato

Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte di giustizia ha già avuto l'occasione di pronunciarsi o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente.

· Il procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU)

Questo procedimento consente alla Corte di giustizia di trattare in un lasso di tempo considerevolmente abbreviato le questioni più sensibili relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia civile e penale, nonché visti, asilo, immigrazione e le altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone). Le cause che sono oggetto di PPU sono assegnate ad una sezione composta di cinque giudici appositamente designata e la fase scritta si svolge, in pratica, essenzialmente per via elettronica ed è estremamente ridotta, sia per quanto riguarda la durata sia per quanto riguarda il numero di soggetti ammessi a presentare osservazioni scritte, intervenendo la maggior parte di essi al momento della fase orale del procedimento, che è obbligatoria.

Le spese del procedimento

Per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che si rivolge alla Corte di giustizia. I dibattimenti che intervengono in sede di udienza sono oggetto di interpretazione simultanea, in funzione delle esigenze, nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea. I giudici deliberano, senza l'ausilio di interpreti, in una lingua comune che, tradizionalmente, è il francese.

Il regime linguistico

. Per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che si rivolge alla Corte di giustizia. I dibattimenti che intervengono in sede di udienza sono oggetto di interpretazione simultanea, in funzione delle esigenze, nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea. I giudici deliberano, senza l'ausilio di interpreti, in una lingua comune che, tradizionalmente, è il francese.

Schema del procedimento

Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

Rinvii pregiudiziali

Procedura scritta

Decisione di rinvio del giudice nazionale. Traduzione nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Pubblicazione delle questioni pregiudiziali nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). Notifica alle parti in causa, agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione, agli Stati del SEE e all'autorità di vigilanza EFTA

entro i successivi due mesi: Osservazioni scritte delle parti, degli Stati e delle istituzioni

Il giudice relatore prepara la relazione preliminare. Riunione generale dei giudici e degli avvocati generali. Rinvio della causa a un collegio giudicante [Mezzi istruttori]

Fase orale [Udienza; relazione d'udienza] dibattito

[Conclusioni dell'avvocato generale] –

Deliberazione della Corte
- Pronuncia della sentenza

Per ricerche di giurisprudenza dal 1997 in poi, in lingua italiana vedi nel sito internet: <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>